

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 novembre 2017, dove ha acquisito il n. 298 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Casali, Bassi, Fabiano Barbisan, Brescacin, Montagnoli, Bartelle, Finco, Ferrari e Barison;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 febbraio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Casali, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 3 maggio 2018, n. 16.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Casali, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge detta disposizioni per l'individuazione di un criterio generale per la concessione di contributi o altri vantaggi economici di competenza regionale.

La finalità perseguita è quella di far in modo che l'elargizione di contributi o altri vantaggi economici derivanti da risorse del bilancio regionale tenga conto dei principi dell'etica e della giustizia, per assicurare quell'insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità, di correttezza e di rispetto delle regole, indispensabili al buon funzionamento di ogni convivenza civile.

A tal fine le risorse economiche regionali sono concesse a soggetti che, secondo l'ordinamento giudiziario, risultino incensurati o, se condannati con sentenza definitiva, siano condannati per delitti (e non per semplici contravvenzioni) commessi con dolo (escludendo quindi i delitti non colposi) individuando nella riabilitazione giudiziale (o, nel caso dell'applicazione della pena su richiesta delle parti per una condanna inferiore ai due anni, dell'automatica dichiarazione estintiva del reato) il termine certo fino al quale tali soggetti non possono essere beneficiari, poiché tale istituto ha l'effetto di cancellare completamente gli effetti della condanna penale e accertare l'avvenuto reinserimento del soggetto nella società, in quanto se ne comprova l'effettiva e costante buona condotta.

Vengono in ogni caso garantiti, all'articolo 2, gli interventi pubblici di sostegno di competenza regionale che assicurano ad ogni persona le prestazioni relative ai livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali, quali quelli in materia di sanità, di assistenza sociale, nonché di istruzione e formazione professionale e lavorativa.

In ottemperanza alla semplificazione amministrativa, viene affidata alla Giunta regionale la predisposizione dei moduli necessari per la redazione, da parte dei soggetti richiedenti i contributi economici regionali, delle dichiarazioni con le quali attestano il rispetto del criterio generale di cui all'articolo 1.

Le disposizioni valgono per il futuro e, quindi, sono fatti salvi i procedimenti che prevedono la concessione di vantaggi economici derivanti da risorse regionali in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Si evidenzia, infine, che l'attuazione delle presenti disposizioni non richiede oneri a carico del bilancio regionale.

Nella seduta del 20 febbraio 2018 la Prima Commissione consiliare ha approvato a maggioranza la proposta di legge che viene ora sottoposta all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Fratelli d'Italia-Movimento per la cultura rurale, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Alessandra Moretti Presidente e la consigliera Bartelle del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle; si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito democratico, la componente politica “Liberi E Uguali” del Gruppo Misto e il consigliere Scarabel del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Piero Ruzzante, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

vorrei avviare le riflessioni e il ragionamento che voglio fare non in termini di controrelazione, non vi è la mia contrarietà al principio generale: chi ha subito una condanna penale subisce un effetto amministrativo e cioè la non attribuzione dei contributi regionali. Benissimo.

Tuttavia, la cosa che meno mi convince di questa proposta è che ricorre a un criterio indistinto, che di fatto livella tutte le tipologie

di reati, come se non ci fosse alcuna differenza. Faccio notare, per esempio, che per fortuna la normativa nazionale è intervenuta sul Codice degli appalti, e così oggi chi partecipa alle gare d'appalto è sottoposto a una serie di controlli sicuramente più pregnante rispetto a un tempo, anche se risultano non sufficientemente pregnanti, in quanto a volte si può aggirare attraverso il meccanismo dell'interposta persona, possibilità che può essere tranquillamente applicabile anche nel caso della proposta di legge Casali. Faccio un esempio: un Presidente di un'associazione che dovesse incorrere nelle sanzioni previste da questa norma trova una persona terza, che nomina quale Presidente di quell'associazione, e così quell'associazione continuerebbe a ricevere i contributi della Regione, cambiando semplicemente il titolare dell'associazione, il quale non sarebbe più il soggetto x ma il soggetto y. In qualche modo, purtroppo, questa è la carenza della legge nazionale per quel che riguarda il Codice degli appalti.

Ho presentato due emendamenti, i quali si tengono insieme, in quanto l'emendamento all'articolo 3 non ha nessun criterio di esistenza nel caso non venisse accettato il primo emendamento all'articolo 1, in cui seleziono quali sono le cause ostative all'accesso alle provvidenze regionali, non con l'obiettivo di restringere la portata del provvedimento legislativo di oggi, ma semmai con quello di rafforzare i criteri previsti anche dall'articolo 3 della nostra Costituzione, cioè secondo i canoni di proporzionalità e ragionevolezza che sono, appunto, ricavabili dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale. Quindi, in qualche modo, opero una scelta, cioè tutto ciò che in qualche modo ha a che fare con reati gravissimi contro la Pubblica Amministrazione, reati legati e connessi alle figure penali, come possono essere le associazioni per delinquere, le associazioni di tipo mafioso, il traffico illecito di sostanze stupefacenti, le associazioni per delinquere finalizzate al contrabbando, la concussione, la corruzione, il riciclaggio e impiego di denaro, l'autoriciclaggio, la rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, nonché ritengo vada inserito l'omicidio colposo di tipo aggravato, cioè se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ho citato un esempio che non è ricompreso e che invece io ricomprendo perché siamo la Regione d'Italia con il più alto numero di incidenti mortali nei luoghi di lavoro. Quindi io credo che un segnale in questa direzione lo dobbiamo dare.

Quindi gli emendamenti che io ho formulato riguardano precisi riferimenti a fattispecie delittuose contrassegnate da un certo disvalore, in quanto sono fatti che recano una maggiore portata lesiva ai danni della collettività, e quindi in qualche modo alla Pubblica Amministrazione. Io credo che questo dovrebbe essere il nostro criterio.

Giusto per fare un esempio, la questione legata alla corruzione, un male endemico per l'Italia, che erode i fondi pubblici in maniera difficilmente quantificabile; un Docente universitario di Scienze Politiche all'Università di Pisa, Alberto Vannucci, ha fatto un calcolo, secondo il quale se fosse ridistribuito agli italiani tutto ciò che va in corruzione, aumenterebbe il reddito pro-capite degli italiani di 10.607 euro all'anno: mi pare una cifra sulla quale poter ragionare.

Se dovessimo applicare criteri europei relativi ai lavori pubblici, si dovrebbe spendere 8,9 miliardi all'anno rispetto ai 17,8 miliardi all'anno che spendiamo. Quindi due riflessioni per capire che cosa significa il sistema della corruzione.

Allora non c'è alcun dubbio che questa è una tipologia di reato che va, in qualche modo, colpito.

Io aggiungo anche alcune cause di reato colposo. Giustamente l'Assessore era preoccupato perché sono molteplici le forme di reato colposo che possono colpire anche i dipendenti della pubblica amministrazione, nell'esercizio delle loro funzioni, quindi figuriamoci. Ma io qui specifico di che cosa si tratta, ossia il tema della mortalità e infortuni sul lavoro: questo è un tema che, pur appartenendo alla categoria dell'omicidio colposo, credo che, quando uno genera lesioni colpose aggravate dall'omissione delle cautele contro gli infortuni sul lavoro, previsti appunto nel mio emendamento all'articolo 1 e non inclusi, almeno nella loro forma colposa, nel PdL, vadano ricompresi: secondo me andrebbero ricompresi.

In definitiva, io non sono contrario al principio che chi ha subito una condanna di due anni o comunque non ha avuto richieste di attenuazione o sostituzione della pena, secondo quanto previsto dalla proposta del collega Casali alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, quindi anche inferiori a due anni nel caso in cui non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, quindi stiamo parlando anche di micro-reati, teoricamente, almeno da quello che è scritto qui, siano messi tutti sullo stesso piano.

Di solito quando le norme vengono fatte così, non c'è un criterio di selezione.

Vorrei portarvi due esempi giusto per darvi un'idea come la livella, che andrebbe molto bene sulle parti economiche di questo Paese, come ci ricordava il buon Totò, non va bene sempre dal punto di vista giuridico, giudiziario, dal punto di vista dell'applicazione della pena: esiste una sostanziale differenza, secondo me, tra chi è stato condannato per un reato di mafia e chi, per esempio, è genitore che manca di prestare la prevista assistenza familiare. E faccio notare che abbiamo anche istituito una legge regionale per aiutare, in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, chi viola gli obblighi di assistenza familiare, quindi addirittura abbiamo previsto una legge che va incontro a queste persone: non credo che possano essere messe sullo stesso piano!

Guardate che per me è un reato grave quello di chi non assicura l'assistenza familiare dopo la separazione, ma non può essere messo sullo stesso piano di chi ha commesso un reato connesso alla mafia o a concussione o corruzione.

Altro esempio: può essere messo sullo stesso piano chi è corrotto o ha corrotto e chi, per esempio, commette un reato di interruzione volontaria di gravidanza oltre i novanta giorni.

Credo che non possano essere messi sullo stesso piano e potrebbero essere messi sullo stesso piano dal punto di vista di questa legge.

Potrei continuare con decine di altri esempi, sicuramente il collega Casali è più esperto di me per la sua professione, potrebbe fare decine e decine di esempi analoghi, dove mettiamo insieme il Diavolo e l'Acquasanta, mettiamo insieme reati gravissimi di grande impatto sociale e reati addirittura sotto i due anni, perché questo è quello che è previsto da questa legge, che, in qualche modo, non possono essere parificati.

Faccio anche notare, consentitemelo, che uno potrebbe dire "ma sì, cosa sarà? Comunque uno ha fatto un reato anche se non riceve il finanziamento della Regione va bene lo stesso". Dobbiamo considerare che c'è anche una Costituzione della Repubblica

italiana alla quale dobbiamo sempre guardare quando agiamo in questi termini. Secondo me, c'è anche un aspetto di diritto che va in qualche modo contemplato.

Lo ripeto e lo ribadisco, perché non vorrei che venisse male interpretato il mio intervento: io sono d'accordissimo. Guardate, se alcune aziende di questa Regione che si sono macchiate di reati gravissimi non avessero lavorato dal primo istante in cui sono stati presi con le mani nella marmellata, forse tanti problemi di questa Regione Veneto sarebbero stati risolti prima. E sono contentissimo che da domani mattina nessuno di questi soggetti possa più ricevere finanziamenti della Regione Veneto. Io festeggerò, perché sono ancora decine e decine le imprese, i soggetti, che ricevono finanziamenti di questa Regione e hanno compiuto reati gravissimi dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della corruzione, dal punto di vista della concussione. Sarebbe preferibile l'indicazione di un elenco di reati. Io ho fatto uno sforzo di indicare alcuni reati, li ho detti prima: l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che sono un reato gravissimo contro l'ambiente del nostro territorio. Credo che sarebbe più opportuno indicarli quali sono questi reati. Anche perché, lo ricordo ma non ho bisogno di ricordarlo sicuramente al collega Casali, ci sono sospensioni condizionali della pena che vanno oltre i due anni. Ci sono, per esempio, le sospensioni nei confronti dei cosiddetti giovani adulti, cioè chi compie un reato tra i 18 e i 21 anni, oppure chi è ultrasettantenne. Abbiamo avuto un caso eccellente in questa Regione di un ultrasettantenne che ha commesso dei reati gravissimi contro la Pubblica Amministrazione, ma per esempio in quel caso si può andare oltre i due anni, pene superiori ai due anni e mezzo, fino a tre anni, per esempio nel caso in cui uno abbia compiuto un reato non avendo compiuto i 18 anni. Quindi le fattispecie sono anche differenziate.

Quindi io mi rimetto al giudizio dell'Aula. Io ho proposto un altro modello, ma voglio chiarire da subito che il modello da me proposto indica queste fattispecie di reati verso i quali e contro i quali è giusto rendere esplicita la volontà della Regione, ma se dovesse essere rifiutato il mio emendamento non sarò io a oppormi che questa legge diventi operativa da domani mattina. Anzi, sarò io a controllare che questa legge venga applicata da parte della Giunta regionale, sarò ben lieto di farlo.

Su questo credo saremo tutti assolutamente d'accordo. Quindi da domani mattina nessuna azienda che si è macchiata di questi reati, potrà più lavorare nella Regione Veneto, e io sarò ben lieto e ben felice che questo avvenga.”

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- I testi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sono i seguenti:

“Articolo 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)".

“Articolo 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).”

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 è il seguente:

“Articolo 48 (R) Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.”

- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001 è il seguente:

“Art. 9. Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
 - a) la sanzione pecuniaria;
 - b) le sanzioni interdittive;
 - c) la confisca;
 - d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
 - a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.”

- Il testo dell'art. 11 della legge n. 300/2000 è il seguente:

“11. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi (7):
 - a) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, del codice penale;
 - b) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;
 - c) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
 - d) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985,

- n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero da chi esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilità dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
- f) prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;
- g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresì che, nei casi di particolare tenuità del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;
- h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;
- i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;
- l) prevedere, nei casi di particolare gravità, l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
- 1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
 - 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - 3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attività ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attività è necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
 - 4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - 5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
 - 6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
 - 7) pubblicazione della sentenza;
- m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b) c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal presente articolo;
- n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) è diminuita da un terzo alla metà ed escludere l'applicabilità di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;
- o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera l) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;
- p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi più gravi, l'applicazione di una o più delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle già irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stata commessa la violazione; prevedere altresì che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o);
- q) prevedere che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
- r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b) c) e d) e che l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile;
- s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;
- t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma, nei confronti dei quali sia accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla società o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalità di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 del codice civile; prevedere altresì che la liquidazione

della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente, ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera l), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attività necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacità di stare in giudizio; agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

- u) prevedere che l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle società, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno di un quarantesimo negli altri casi; disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilità;
- v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilità amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalità diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità del soggetto ed il danno subito; prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato è stato commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;
- z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v) si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente.

2. Ai fini del comma 1, per «persone giuridiche» si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.

3. Il Governo è altresì delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.”

4. Struttura di riferimento

Segreteria generale della programmazione